

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto dott. Carlo Campana Notaio in San Benedetto del Tronto, con studio in Via Fiscoletti n. 16,

dichiara

che in data 27 settembre 2021 è stato stipulato l'atto di cui si allega la minuta.

San Benedetto del Tronto, li 28 settembre 2021

Carlo Campana Notaio





**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

**"PICENAMBIENTE S.r.l."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette settembre duemilaventuno, in San Benedetto del Tronto, e nel mio studio, alle ore

**Il 27 settembre 2021**

Avanti a me **dott. CARLO CAMPANA**, Notaio in San Benedetto del Tronto, con studio in via Fiscoletti n.16, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

è presente:

- CHINCOLI Francesco, nato a Milano il 16 gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata **"PICENAMBIENTE S.r.l."**, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), contrada Monte Renzo n. 25, capitale sociale di euro 505.000,00 (cinquecentocinquemila virgola zero zero), interamente versato, durata fino al 31 dicembre 2050, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese delle Marche 02173960440.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea della predetta società, indetta per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Proroga della durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta);

2. Modifica dell'art. 3 (tre) dello Statuto Sociale (Oggetto).

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale e per designazione degli intervenuti, il costituito signor CHINCOLI Francesco il quale

**constata**

- che è presente l'unico socio **"PICENAMBIENTE S.p.A."** con sede in San Benedetto del Tronto, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese delle Marche 01540820444, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Chincoli Francesco, come innanzi generalizzato, avente i poteri ai sensi del vigente Statuto ed autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2021;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di esso costituito e di:

-- Collina Leonardo, consigliere e amministratore delegato;

-- Pulcini Umberto, consigliere e vice presidente;

-- Specca Romano, consigliere;

-- Caucci Giovanni, consigliere, collegato in audio/video conferenza tramite la piattaforma Whatsapp collegamento audio/video regolarmente attivato.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dichiarano di essere pienamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti ed il regolare e costante collegamento in audio-video conferenza;

**dichiara**

la presente Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e perciò idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra brevemente le motivazioni che rendono opportuno:

a) Prorogare la durata della società fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), modificando conseguentemente l'articolo 4 (quattro) del vigente Statuto Sociale;

b) Modificare l'oggetto sociale, art. 3 (tre) dello Statuto Sociale, come letto in assemblea.

Nessuno dei Consiglieri prende la parola.

Chiusa la discussione l'Assemblea, udita la relazione dell'organo amministrativo, con il voto favorevole dell'unico socio,

**delibera**

**=|=**

-- di prorogare la durata della società **PICENAMBIENTE S.R.L.** fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), modificando conseguentemente l'articolo 4 (quattro) del vigente Statuto Sociale;

**=||=**

-- di modificare l'art. 3 (tre) dello Statuto Sociale come segue:

**"Art. 3 - La Società ha per oggetto sociale esclusivo:**

*- tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 e del D.lgs.vo 36/2003 e/o ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di costruzione, di gestione operativa e post operativa, di bonifica, di ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività connesse e correlate, riferite al progetto denominato VASCA 0 di Ascoli Piceno (o suoi aventi causa), avente ad oggetto "discarica attrezzata" per lo smaltimento dei rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Valle Alta Bretta.*

*Altresì la società potrà svolgere ogni e qualsiasi attività di gestione dei rifiuti.*

*Rimane inteso che la società potrà svolgere ulteriormente qualsiasi attività che venga prevista nel rilascio delle prescritte autorizzazioni di legge riferite allo svolgimento delle attività previste, connesse e correlate al suddetto progetto denominato VASCA 0 per lo smaltimento dei rifiuti in località Valle Alta Bretta in Ascoli Piceno.*

*La Società potrà, inoltre, compiere, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti Pubblici e privati e dalla Cassa Depositi e Prestiti.*

*Si precisa che laddove nel presente articolo ricorre la parola "progettazione", si intende che la stessa progettazione verrà eseguita in ogni caso da professionisti e tecnici abilitati.*

*La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare che dovesse presentarsi come necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare la gestione e la riscossione delle tariffe dei servizi erogati.*

*La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di imprese controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.*

*A tal fine potrà anche partecipare ad altre Società con oggetto sociale uguale o affine al proprio o a consorzi o Società consortili, rete di impresa."*

*Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", il testo dello Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata.*

*Il Presidente, accertati i risultati della votazione effettuata, proclama i risultati stessi e, non essendovi null'altro a deliberare, dichiara sciolta la presente Assemblea e sono le ore*

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto scritto in parte a caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su \_\_\_\_\_ facciate di due fogli, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore \_\_\_\_\_



**Allegato "A" all'atto n. di Raccolta**

**STATUTO SOCIETA'**

della Società a responsabilità limitata denominata

**"PICENAMBIENTE S.r.l."**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Art. 1** - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"PICENAMBIENTE S.r.l."**.

**Art. 2** - La Società ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e filiali per rappresentanza in Italia.

**Art. 3** - La Società ha per oggetto sociale esclusivo:

- tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 e del D.lgs.vo 36/2003 e/o ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di costruzione, di gestione operativa e post operativa, di bonifica, di ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività connesse e correlate, riferite al progetto denominato VASCA 0 di Ascoli Piceno (o suoi aventi causa), avente ad oggetto *"discarica attrezzata"* per lo smaltimento dei rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Valle Alta Bretta.

Altresì la società potrà svolgere ogni e qualsiasi attività di gestione dei rifiuti.

Rimane inteso che la società potrà svolgere ulteriormente qualsiasi attività che venga prevista nel rilascio delle prescritte autorizzazione di legge riferite allo svolgimento delle attività previste, connesse e correlate al suddetto progetto denominato VASCA 0 per lo smaltimento dei rifiuti in località Valle Alta Bretta in Ascoli Piceno.

La Società potrà, inoltre, compiere, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti Pubblici e privati e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Si precisa che laddove nel presente articolo ricorre la parola *"progettazione"*, si intende che la stessa progettazione verrà eseguita in ogni caso da professionisti e tecnici abilitati.

La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare che dovesse presentarsi come necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare la gestione e la riscossione delle tariffe dei servizi erogati.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di imprese controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

A tal fine potrà anche partecipare ad altre Società con oggetto sociale uguale o affine al proprio o a consorzi o Società consortili, rete di impresa.

**Art. 4** - La durata della Società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta)** e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, con delibera che dovrà essere adottata dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza della maggioranza prevista nelle Assemblee straordinarie.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

**Art. 5** - Il Capitale sociale è fissato in Euro 505.000,00 (cinquecentocinquemila) ) suddiviso in 5.050.000 quote da 0,10 Euro ciascuna.

Il Capitale sociale potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea

straordinaria dei soci.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda tutte le comunicazioni e i loro rapporti con la Società è quello che risulta annotato nel libro soci.

I versamenti sulle quote saranno richieste dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi ritenuti dallo stesso opportuni; a carico dei soci in ritardo nei versamenti verrà applicato l'interesse nella misura che, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione fisserà, comunque sempre fatto salvo il diritto di questo ultimo di avvalersi delle facoltà di legge concesse dall'art. 2466 cod. civ.. Le quote sociali sono nominative.

In caso di aumento del capitale sociale esso deve essere offerto in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. Il diritto di opzione non spetta per le quote di nuova emissione che, in base alla deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura. Il diritto di opzione è comunque regolato secondo le prescrizioni dell'art. 2481 bis cod. civ.

**Art. 6** – Le quote sono trasferibili e possono essere cedute per atto tra vivi o mortis causa, fermo restando che possono essere soci della Società solo:

- Enti pubblici di qualsiasi genere;
- Aziende private che svolgono attività analoghe, affini, simili, strumentali e/o correlate alle attività della Società stessa e Istituzioni finanziarie e loro collegate, comprese le Fondazioni Bancarie e altri soggetti privati (azionariato diffuso).

Il socio che intende trasferire le quote potrà delegare – a titolo oneroso- l'organo amministrativo della società per l'espletamento delle relative formalità.

In caso di cessione a titolo oneroso per atto tra vivi, il socio che intende vendere le quote da lui possedute o propri diritti di opzione, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale debbono essere indicate chiaramente: la quantità delle quote o dei diritti di opzione che si intende vendere, il prezzo della vendita ed ogni altra modalità relativa al trasferimento.

Gli altri soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicarlo al cedente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con avviso di ricevimento. Tra tutti i soci che avranno esercitato validamente il diritto di prelazione verranno divise le quote o i diritti di opzione offerti in vendita in proporzione alle quote possedute da ciascun socio al momento del ricevimento della comunicazione da parte del socio che intende alienare le proprie quote o diritti.

Ove non si siano collocate tutte le quote o diritti nei termini previsti dal presente articolo con la prelazione e opzione a favore dei soci esistenti, nei termini previsti dal presente articolo, le quote ed i diritti posti in vendita potranno essere ceduti anche a soggetti terzi- comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

I trasferimenti effettuati in violazione delle clausole contenute nel presente titolo sono inefficaci nei confronti della Società e non consentono di poter ottenere la loro iscrizione nel Libro dei Soci.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;



- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modificazione dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione quote sociali.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo ove esistente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. per il combinato disposto di cui all'art. 2473, comma 3, c.c..

Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindi giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione di trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate.

Le quote inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia

di concorrenza.

In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

**Art. 7** - L'Assemblea dei soci che sia stata regolarmente costituita rappresenta l'insieme dei soci e le deliberazioni, adottate in base alle disposizioni di Legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale o in un altro luogo, situato nello Stato, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero a mezzo di raccomandata A/R o fax o e-mail certificata (PEC) o consegna a mano.

Quest'ultimo deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potranno, altresì, essere indicati un altro giorno, ora, luogo per l'adunanza in seconda convocazione nel caso in cui la prima risultasse deserta. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale ove esistente. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 8** - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma in tal caso il Consiglio di Amministrazione, nella relativa delibera, dovrà indicare espressamente le particolari esigenze che giustificano la proroga stessa.

**Art. 9** - Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, conferita a persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, né delle Società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e comunque il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. 10** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di tutti i Consiglieri, l'Assemblea nomina tra i soci intervenuti il Presidente. Il Presidente a sua volta nomina un segretario verbalizzante.

**Art. 11** - L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita:

- a) in via ordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale Sociale;
- b) in via ordinaria ed in seconda convocazione qualunque sia il capitale presente;
- c) in via straordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno l'80% (ottanta per cento) del Capitale Sociale;
- d) in via straordinaria ed in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del Capitale sociale, salvo sempre i casi in cui per legge sia inderogabilmente richiesta una maggioranza diversa.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e quando l'Organo che convoca l'Assemblea lo ritiene opportuno, e comunque nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale, ove esistente.

**Art. 12** - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare e/o revocare gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ove costituito, ai sensi di quanto previsto dal del C.C. in materia;
- c) determinare i compensi ed emolumenti agli Amministratori e Sindaci, secondo quanto indicato agli artt. 18 e 22 del presente statuto;
- d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori nonché sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare di deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello statuto e sulla emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori a norma dell'art. 2487 del codice civile.

#### **TITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**Art. 13** - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Statuto.

Potranno essere nominati Amministratori anche non soci e gli Amministratori stessi rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell'art. 2475 codice civile. Gli amministratori possono essere rieletti. Per quanto concerne le incompatibilità per gli amministratori della società che hanno o hanno avuto con cariche pubbliche (sindaci e assessori dei comuni, i Presidenti e membri delle giunte delle Comunità Montane e di Unioni dei Comuni, il Presidente, assessori e consiglieri delle

Province) valgono le norme amministrative vigenti in materia.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente fra i consiglieri.

Per la gestione societaria su richiesta deliberata dall'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Amministratore Delegato.

I poteri dell'Amministratore Delegato sono conferiti dal Consiglio di amministrazione.

In assenza dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un Direttore Generale esterno ai propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, anche delegare uno o più Amministratori per lo svolgimento di particolari funzioni o compiti.

**Art. 14** - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente: il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, anche esterno ai membri del Consiglio. Il Presidente della seduta e il segretario firmano unitamente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali convalidandoli con la loro firma e sempre nel rispetto delle norme del cod. civ.. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

**Art. 15** - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove costituito. I Consiglieri nominati in tal modo restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva, che provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità specificate nel precedente articolo 11.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia nel caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto e si deve convocare l'Assemblea perché nomini il nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 11. In tale ultimo caso la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio stesso è stato ricostruito in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

**Art. 16** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore Delegato ove esistente o del Collegio Sindacale ove costituito.

La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o a mezzo fax o e-mail al recapito comunicato per iscritto alla Società da ciascun consigliere e membro del Collegio Sindacale ove costituito, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata con le stesse modalità di cui sopra o con telegramma da spedire almeno 1 (uno) giorno prima. In assenza delle suddette formalità, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri Sindaci effettivi del Collegio Sindacale ove costituito.

**Art. 17** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

**Art. 18** - Le indennità di carica, i gettoni presenza e i rimborsi spese, se stabiliti a forfait, vengono fissati ogni anno dall'Assemblea per i Consiglieri, nonché per il Presidente; mentre i compensi per gli Amministratori, incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del

Collegio Sindacale ove costituito. Qualora l'Assemblea annualmente non deliberi espressamente i compensi di cui sopra, si intenderà automaticamente riapprovati per l'anno seguente i compensi previsti per l'anno precedente.

Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato non avrà diritto all'indennizzo in nessun caso.

**Art. 19** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e che rientrino nell'oggetto sociale, essendo esclusi soltanto quelli che la Legge e il vigente Statuto, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Per l'acquisizione di partecipazioni sociali e costituzione di società di ogni tipo sarà necessaria apposita delibera di autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi del codice civile.

**Art. 20** - All'Amministratore Delegato ove nominato o al Direttore Generale ove nominato compete l'attuazione della volontà del Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di attività preparatorie a quelle Consiliari coordinandosi con il Presidente, nonché tutti i poteri gestionali delegati all'atto di nomina o successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale non possono tassativamente essere delegati i seguenti poteri e attività, risultando cioè di esclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione:

- i poteri che per legge sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
- l'attività di pianificazione di medio termine della Società, con particolare riferimento all'inizio o sviluppo di nuovi settori di attività;
- l'accensione di affidamenti bancari o sovvenzioni in genere, compreso la contrazione di finanziamenti bancari e parabancari (leasing) a medio/lungo termine;
- gli affidamenti di incarichi professionali di ogni genere.
- le dotazioni del personale, in particolare la nomina di dirigenti e loro attribuzioni, nonché la stipula di accordi collettivi di lavoro;
- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi genere;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili o di diritti reali immobiliari;
- la concessione di fidejussioni da parte della Società, di ipoteche o pegni sui beni della Società, il rilascio di effetti cambiari e pagherò di ogni genere;
- la stipula di tutti gli atti e contratti di locazione attiva e passiva di beni mobili e immobili, di affitto o di cessione dell'azienda o di suoi rami;
- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati;
- discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali, nonché ogni decisione inerente la cessione totale o parziale dei crediti societari.

**Art. 21** - La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza al Vice Presidente. All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale o a eventuali consiglieri delegati di particolari funzioni o compiti spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 22** - Ove deliberato dall'assemblea è costituito il Collegio Sindacale che è

composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le modalità previste all'art.11.

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, nonché eventuali gettoni presenza. I Sindaci hanno, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese per l'espletamento delle loro funzioni. Essi durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del terzo Bilancio successivo alla nomina. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri e funzioni previsti dalla Legge.

I membri del Collegio Sindacale possono essere rieletti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2477 cod. civile potrà essere esercitato dal Collegio Sindacale nel caso in cui ne ricorrano le condizioni di legge.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 23** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede ad elaborare il Bilancio d'esercizio e suoi allegati nei tempi e nelle modalità previste dalle norme del Codice Civile, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

**Art. 24** - Il Bilancio d'Esercizio e le relazioni allegate dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per la relativa discussione e per tutto tale periodo rimangono a disposizione dei soci. Copia del Bilancio d'Esercizio con le relative relazioni allegate approvate dall'Assemblea vanno inviate annualmente a ciascun socio della Società.

**Art. 25** - Dagli utili netti dell'esercizio sarà dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al momento in cui questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale. L'utile residuale sarà ripartito tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 26** - Il pagamento degli utili è effettuato presso gli Istituti di Credito designati dal Consiglio di Amministrazione nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 27** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori.

E' espresso motivo di scioglimento, anche anticipato, della società la sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, consistente a titolo esemplificativo nella definitiva conclusione o cessazione del contratto di fitto di ramo d'azienda della discarica attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti sita in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno.

## **TITOLO VIII**

**Art. 28** - La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

**Art. 29** - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica

ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

L'introduzione, la modifica e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale.

**Art. 30** - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle Leggi Speciali in materia.





Picenambiente s.p.a  
*San Benedetto del Tronto (AP)*

**Modifiche di statuto sociale  
della Picenambiente s.r.l.**

*Testo a fronte*

<i>Edizione n°</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>29/3/2018</i>
<i>2</i>	<i>6/4/2018</i>
<i>3</i>	<i>17/4/2018</i>

2

**Modifiche di statuto sociale  
della Picenambiente s.r.l.**

*Testo a fronte*

**SOMMARIO: 1. Lo statuto di cui trattasi – 2. Il testo a fronte**

**1. Lo statuto di cui trattasi**

Nella versione in vigore lo statuto sociale della Picenambiente s.r.l. è così composto:

*Tassonomia del vigente statuto sociale*

*(tav. I)*

Titolo	Titolo	Articoli	Articoli	
			parz.	progres.
I	Denominazione-Sede-Oggetto-Durata	da 1 a 4	n. 4	n. 4
II	Capitale sociale-Quote (•)	da 5 a 6	2	6
III	Assemblea	da 7 a 12	6	12
IV	Amministrazione e rappresentanza	da 13 a 21	9	21
V	Collegio sindacale	il 22	1	22
VI	Bilancio ed utili	da 23 a 26	4	26
VII	Scioglimento e liquidazione	il 27	1	27
VIII	Altre disposizioni	da 28 a 30	3	30

(•) Cfr. la precedente denominazione di detto Titolo

**Suggeriamo di inserire i commi in ogni articolo (v. per es. la lunghezza dell' art. 6).**

**2. Il testo a fronte**

Segue il testo a fronte con sulla colonna di sinistra l' attuale testo di statuto e sulla colonna di destra – in neretto – le modifiche proposte.

**VIGENTE**

**STATUTO SOCIETA'**

della Società a responsabilità limitata  
denominata  
**"PICENAMBIENTE S.r.l."**.

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO –  
DURATA**

**Art. 1** - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "PICENAMBIENTE S.r.l."

**Art. 2** - La Società ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e filiali per rappresentanza in Italia.

**Art. 3** - La Società ha per oggetto sociale esclusivo:

Tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 e del D.lgs.vo 36/2003 e/o ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di costruzione, di gestione operativa e post operativa, di bonifica, di ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività connesse e correlate, riferite al contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato con la ditta Ipgi S.r.l. di Ascoli Piceno (o suoi aventi causa), avente ad oggetto "discarica attrezzata" per lo smaltimento dei rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Alto Bretta, impianto costituito da un complesso di beni tecnicamente ed autonomamente organizzato con l'uso e la disponibilità di tutte le aree di proprietà e/o disponibilità della Concedente società Ipgi S.r.l.

Altresì la società potrà svolgere ogni e qualsiasi attività di gestione dei rifiuti connessa e correlata al suddetto contratto di fitto di ramo d'azienda, il quale prevede in aggiunta la possibilità di poter predisporre progetti finalizzati alla realizzazione e alla gestione - nelle suddette aree in sua disponibilità - di impianti tecnologici finalizzati alla gestione integrata dei rifiuti, ivi compreso impianti di termodistruzione e/o valorizzazione energetica dei rifiuti.

Rimane inteso che la società potrà svolgere ulteriormente qualsiasi attività che venga

**TESTO MODIFICATO STATUTO  
IN APPROVAZIONE  
STATUTO SOCIETA'**

della Società a responsabilità limitata  
denominata  
**"PICENAMBIENTE S.r.l."**.

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO –  
DURATA**

**Art. 1** - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "PICENAMBIENTE S.r.l."

**Art. 2** - La Società ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e filiali per rappresentanza in Italia.

**Art. 3** - La Società ha per oggetto sociale esclusivo :

Tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 e del D.lgs.vo 36/2003 e/o ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di costruzione, di gestione operativa e post operativa, di bonifica, di ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività connesse e correlate, riferite al contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato con la ditta Ipgi S.r.l. di Ascoli Piceno (o suoi aventi causa), avente ad oggetto "discarica attrezzata" per lo smaltimento dei rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Alto Bretta, impianto costituito da un complesso di beni tecnicamente ed autonomamente organizzato con l'uso e la disponibilità di tutte le aree di proprietà e/o disponibilità della Concedente società Ipgi S.r.l.

Altresì la società potrà svolgere ogni e qualsiasi attività di gestione dei rifiuti connessa e correlata al suddetto contratto di fitto di ramo d'azienda, il quale prevede in aggiunta la possibilità di poter predisporre progetti finalizzati alla realizzazione e alla gestione - nelle suddette aree in sua disponibilità - di impianti tecnologici finalizzati alla gestione integrata dei rifiuti, ivi compreso impianti di termodistruzione e/o valorizzazione energetica dei rifiuti.

Rimane inteso che la società potrà svolgere ulteriormente qualsiasi attività che venga

<p>prevista nel rilascio delle prescritte autorizzazione di legge riferite allo svolgimento delle attività previste, connesse e correlate al suddetto contratto di fitto di ramo d'azienda discarica attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti in località Alto Bretta in Ascoli Piceno.</p> <p>La Società potrà, inoltre, compiere, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti Pubblici e privati e dalla Cassa Depositi e Prestiti.</p> <p>Si precisa che laddove nel presente articolo ricorre la parola "progettazione", si intende che la stessa progettazione verrà eseguita in ogni caso da professionisti e tecnici abilitati.</p> <p>La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare che dovesse presentarsi come necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare la gestione e la riscossione delle tariffe dei servizi erogati.</p> <p>La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di imprese controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.</p> <p>A tal fine potrà anche partecipare ad altre Società con oggetto sociale uguale o affine al proprio o a consorzi o Società consortili.</p> <p><b>Art. 4</b> - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, con delibera che dovrà essere adottata dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza della maggioranza prevista nelle Assemblee straordinarie.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</b></p> <p><b>Art. 5</b> – Il Capitale sociale è fissato in € 505.000,00 (cinquecentocinquemila) ) suddiviso in 5.050.000 quote da 0,10 Euro ciascuna.</p> <p>Il Capitale sociale potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>Il domicilio dei soci per quanto riguarda tutte le comunicazioni e i loro rapporti con la Società è quello che risulta annotato nel libro soci.</p>	<p>prevista nel rilascio delle prescritte autorizzazione di legge riferite allo svolgimento delle attività previste, connesse e correlate al suddetto contratto di fitto di ramo d'azienda discarica attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti in località Alto Bretta in Ascoli Piceno.</p> <p>La Società potrà, inoltre, compiere, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti Pubblici e privati e dalla Cassa Depositi e Prestiti.</p> <p>Si precisa che laddove nel presente articolo ricorre la parola "progettazione", si intende che la stessa progettazione verrà eseguita in ogni caso da professionisti e tecnici abilitati.</p> <p>La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare che dovesse presentarsi come necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare la gestione e la riscossione delle tariffe dei servizi erogati.</p> <p>La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di imprese controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.</p> <p><b>Art. 4</b> - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, con delibera che dovrà essere adottata dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza della maggioranza prevista nelle Assemblee straordinarie.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CAPITALE SOCIALE – QUOTE</b></p> <p><b>Art. 5</b> – Il Capitale sociale è fissato in € 505.000,00 (cinquecentocinquemila <b>virgola zero zero</b>)</p> <p>Il Capitale sociale potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>Il domicilio dei soci per quanto riguarda tutte le comunicazioni e i loro rapporti con la Società è quello che risulta annotato nel libro soci.</p>
--	---

I versamenti sulle quote saranno richieste dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi ritenuti dallo stesso opportuni; a carico dei soci in ritardo nei versamenti verrà applicato l'interesse nella misura che, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione fisserà, comunque sempre fatto salvo il diritto di questo ultimo di avvalersi delle facoltà di legge concesse dall'art. 2466 cod. civ.. Le quote sociali sono nominative.

In caso di aumento del capitale sociale esso deve essere offerto in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. Il diritto di opzione non spetta per le quote di nuova emissione che, in base alla deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura. Il diritto di opzione è comunque regolato secondo le prescrizioni dell'art. 2481 bis cod. civ.

**Art. 6** – Le quote sono trasferibili e possono essere cedute per atto tra vivi o mortis causa, fermo restando che possono essere soci della Società solo:

- Enti pubblici di qualsiasi genere;
- Aziende private che svolgono attività analoghe, affini, simili, strumentali e/o correlate alle attività della Società stessa e Istituzioni finanziarie e loro collegate, comprese le Fondazioni Bancarie e altri soggetti privati (azionariato diffuso).

Il socio che intende trasferire le quote potrà delegare – a titolo oneroso - l'organo amministrativo della società per l'espletamento delle relative formalità.

In caso di cessione a titolo oneroso per atto tra vivi, il socio che intende vendere le quote da lui possedute o propri diritti di opzione, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale debbono essere indicate chiaramente: la quantità delle quote o dei diritti di opzione che si intende vendere, il prezzo della vendita ed ogni altra modalità relativa al trasferimento.

I versamenti sulle quote saranno richieste dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi ritenuti dallo stesso opportuni; a carico dei soci in ritardo nei versamenti verrà applicato l'interesse nella misura che, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione fisserà, comunque sempre fatto salvo il diritto di questo ultimo di avvalersi delle facoltà di legge concesse dall'art. 2466 cod. civ.. Le quote sociali sono nominative.

In caso di aumento del capitale sociale esso deve essere offerto in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero delle **quote** possedute. Il diritto di opzione non spetta per le quote di nuova emissione che, in base alla deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura. Il diritto di opzione è comunque regolato secondo le prescrizioni dell'art. 2481 bis cod. civ.

**Art. 6** – Le quote sono trasferibili **ai sensi di legge** e possono essere cedute per atto tra vivi o *mortis causa*, fermo restando che possono essere soci **ai sensi di legge** della Società solo:

- Enti pubblici di qualsiasi genere, **ubicati nella Provincia di Ascoli Piceno** e/o società miste pubbliche-private da essi enti pubblici partecipate aventi come oggetto sociale attività collegabile o complementare o sinergica all'oggetto sociale di cui al precedente art. 3;
  - ~~Aziende~~ imprese private che svolgono attività analoghe, affini, simili, strumentali e/o correlate alle attività della Società stessa e Istituzioni finanziarie e loro collegate, comprese le Fondazioni Bancarie e altri soggetti privati,
- In caso di cessione a titolo oneroso per atto tra vivi, il socio che intende vendere le quote da lui possedute o propri diritti di opzione, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale debbono essere indicate chiaramente: la quantità delle quote o dei diritti di opzione che si intende vendere, il prezzo della vendita ed ogni altra modalità relativa al trasferimento.

Gli altri soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicarlo al cedente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con avviso di ricevimento. Tra tutti i soci che avranno esercitato validamente il diritto di prelazione verranno divise le quote o i diritti di opzione offerti in vendita in proporzione alle quote possedute da ciascun socio al momento del

<p>Gli altri soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicarlo al cedente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con avviso di ricevimento. Tra tutti i soci che avranno esercitato validamente il diritto di prelazione verranno divise le quote o i diritti di opzione offerti in vendita in proporzione alle quote possedute da ciascun socio al momento del ricevimento della comunicazione da parte del socio che intende alienare le proprie quote o diritti.</p> <p>Ove non si siano collocate tutte le quote o diritti nei termini previsti dal presente articolo con la prelazione e opzione a favore dei soci esistenti, nei termini previsti dal presente articolo, le quote ed i diritti posti in vendita potranno essere ceduti anche a soggetti terzi- comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>I trasferimenti effettuati in violazione delle clausole contenute nel presente titolo sono inefficaci nei confronti della Società e non consentono di poter ottenere la loro iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</li> <li>b) la trasformazione della società;</li> <li>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</li> <li>d) la revoca dello stato di liquidazione;</li> <li>e) la modificazione dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;</li> <li>f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</li> <li>g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione quote sociali.</li> </ol> <p>Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi</p>	<p>ricevimento della comunicazione da parte del socio che intende alienare le proprie quote o diritti.</p> <p>Ove non si siano collocate tutte le quote o diritti nei termini previsti dal presente articolo con la prelazione e opzione a favore dei soci esistenti, nei termini previsti dal presente articolo, le quote ed i diritti posti in vendita potranno essere ceduti anche a soggetti terzi- comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>I trasferimenti effettuati in violazione delle clausole contenute nel presente titolo sono inefficaci nei confronti della Società e non consentono di poter ottenere la loro iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</li> <li>b) la trasformazione della società;</li> <li>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</li> <li>d) la revoca dello stato di liquidazione;</li> <li>e) la modificazione dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;</li> <li>f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</li> <li>g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione quote sociali.</li> </ol> <p>Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.</p> <p>Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p>
--	--

<p>l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.</p> <p>Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p> <p>Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo ove esistente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> <p>I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.</p> <p>Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. per il combinato disposto di cui all'art. 2473, comma 3, c.c..</p> <p>Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.</p> <p>L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione di trenta giorni dal deposito dell'offerta.</p>	<p>Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo ove esistente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle <b>quote</b>.</p> <p>I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.</p> <p>Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. per il combinato disposto di cui all'art. 2473, comma 3, c.c..</p> <p>Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.</p> <p>L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione di trenta giorni dal deposito dell'offerta.</p> <p>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate.</p> <p>Le quote inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato</p>
--	---

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoptrate.

Le quote inoptrate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

### TITOLO III ASSEMBLEA

**Art. 7** - L'Assemblea dei soci che sia stata regolarmente costituita rappresenta l'insieme dei soci e le deliberazioni, adottate in base alle disposizioni di Legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale o in un altro luogo, situato nello Stato, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero a mezzo di raccomandata A/R o fax o e-mail certificata (PEC) o consegna a mano.

Quest'ultimo deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potranno, altresì, essere indicati un altro giorno, ora, luogo per l'adunanza in seconda convocazione nel caso in cui la prima risultasse deserta. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale ove esistente. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli

garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

### TITOLO III ASSEMBLEA

**Art. 7** - L'Assemblea dei soci che sia stata regolarmente costituita rappresenta l'insieme dei soci e le deliberazioni, adottate in base alle disposizioni di Legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale o in un altro luogo, situato nello Stato, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero a mezzo di raccomandata A/R o fax o e-mail certificata (PEC) o consegna a mano.

Quest'ultimo deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potranno, altresì, essere indicati un altro giorno, ora, luogo per l'adunanza in seconda convocazione nel caso in cui la prima risultasse deserta. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale ove esistente. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 8** - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della



argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 8** - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma in tal caso il Consiglio di Amministrazione, nella relativa delibera, dovrà indicare espressamente le particolari esigenze che giustificano la proroga stessa.

**Art. 9** - Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci  
I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, conferita a persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, né delle Società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e comunque il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. 10** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di tutti i Consiglieri, l'Assemblea nomina tra i soci intervenuti il Presidente. Il Presidente a sua volta nomina un segretario verbalizzante.

**Art. 11** - L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita:

- a) in via ordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale Sociale;
- b) in via ordinaria ed in seconda convocazione qualunque sia il capitale presente;
- c) in via straordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno l'80% (ottanta per cento) del Capitale Sociale;
- d) in via straordinaria ed in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

società, tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma in tal caso il Consiglio di Amministrazione, nella relativa delibera, dovrà indicare espressamente le particolari esigenze che giustificano la proroga stessa.

**Art. 9** - Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci  
I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, conferita a persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, né delle Società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e comunque il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. 10** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di tutti i Consiglieri, l'Assemblea nomina tra i soci intervenuti il Presidente. Il Presidente a sua volta nomina un segretario verbalizzante.

**Art. 11** - L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita:

- a) in via ordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale Sociale;
- b) in via ordinaria ed in seconda convocazione qualunque sia il capitale presente;
- c) in via straordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno l'80% (ottanta per cento) del Capitale Sociale;
- d) in via straordinaria ed in seconda convocazione quando sia presente **più della** metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del Capitale sociale, salvo sempre i casi in cui per legge sia

<p>L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del Capitale sociale, salvo sempre i casi in cui per legge sia inderogabilmente richiesta una maggioranza diversa.</p> <p>Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e quando l'Organo che convoca l'Assemblea lo ritiene opportuno, e comunque nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale, ove esistente.</p>	<p>inderogabilmente richiesta una maggioranza diversa.</p> <p>Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e quando l'Organo che convoca l'Assemblea lo ritiene opportuno, e comunque nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale, ove esistente.</p> <p>Per le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione - che, ai sensi dell'art. 13, deve essere composto almeno da 6 (sei) membri - valgono le seguenti regole particolari. Ciascun socio ha diritto di nominare un numero di Consiglieri in proporzione alla quota posseduta. A mero titolo esemplificativo, se la società è partecipata da due soci al 50%, ciascuno di essi ha diritto di nominare due Consiglieri.</p> <p>Qualora la proporzione tra quota posseduta e numero dei Consiglieri da nominare non esprima un numero intero, ma un numero decimale, si seguiranno le seguenti ulteriori regole.</p> <p>Se il risultato della proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è superiore a 0,5, il socio non potrà nominare da solo alcun Consigliere, ma potrà concorrere alla nomina di un Consigliere, qualora unisca il suo voto a quello di altro socio o altri soci, così superando 0,50;</li> <li>- è superiore a 0,5, il socio potrà nominare un solo Consigliere;</li> <li>- è compreso tra 1,00 e 1,5, il socio potrà nominare da solo un Consigliere e concorrere alla nomina di un altro Consigliere, qualora unisca il suo voto a quello di altro socio o altri soci, così da superare 0,50;</li> <li>- superiore a 1,5 e inferiore a 2, il socio potrà nominare da solo due Consiglieri, e concorrere alla nomina di un altro Consigliere, qualora unisca il suo voto a quello di altro socio o altri soci, così da superare 0,50.</li> </ul> <p>Gli altri casi verificabili saranno regolati in analogia a quanto sopra.</p> <p>In caso di nomina di più Consiglieri da parte del socio che sia una società a partecipazione mista pubblica-privata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016), almeno un Consigliere deve essere indicato/designato dalle amministrazioni pubbliche partecipanti della società socia e</p>
--	--

	<p>almeno un Consigliere deve essere indicato/designato dagli altri soci.</p> <p>Nel verbale della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione dovranno essere riportate le modalità di nomina dei Consiglieri, indicando per ciascun Consigliere quali siano i soci che lo hanno nominato, le loro quote di partecipazione e, qualora la nomina sia stata fatta da socio società a partecipazione mista pubblica-privata, se la indicazione/designazione è provenuta dalla parte pubblica o privata.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale ove costituito, avverrà da parte dell'Assemblea, secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea ordinaria.</p> <p><b>I consiglieri di amministrazione eletti o in sede di nomina o prima dell'accettazione della carica debbono obbligatoriamente - pena la decadenza d'ufficio dalla carica - depositare presso la sede sociale una dichiarazione - autenticata nei modi di legge - contenente l'attestazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità;</li> <li>- di eventuali cause o attività o posizioni in conflitto di interesse con la Società.</li> </ul> <p><b>Tutti gli Amministratori durante l'esercizio della propria carica sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società variazioni che potessero intervenire successivamente alla nomina in merito alla suddetta dichiarazione, pena la decadenza d'ufficio dalla carica.</b></p> <p><b>L'assemblea delibera ai sensi dell'art. 2390 del cod. civ. e art 2475-ter c.c., la concessione o meno dell'autorizzazione agli Amministratori nominati che dovessero risultare in stato di concorrenza con la Società stessa: l'autorizzazione si intende concessa e quindi non è necessaria una apposita autorizzazione per gli amministratori/consiglieri di amministrazione, in carica, dei soci della società.</b></p> <p><b>Le dichiarazioni rese successivamente alla nomina e cioè prima dell'accettazione della carica, o le eventuali variazioni delle stesse intercorse successivamente, dovranno essere dalla Società trasmesse - per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a tutti i soci; qualora vi fossero cause o attività o posizioni in conflitto di interesse con la Società nella prima Assemblea successiva i soci delibereranno l'eventuale autorizzazione anche ai sensi dell'art. 2390</b></p>
--	---

del cod. civ.. e dell'art 2475-ter c.c.. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Si stabilisce invece che spetta al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile da convocarsi senza indugio, anche in caso di dimissione dalla rispettiva carica:

- la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Società, il quale sono obbligatoriamente scelti fra i consiglieri designati dalla parte pubblica dei soci;
- la nomina dell'Amministratore Delegato di cui all'art. 13, il quale è obbligatoriamente scelto fra i consiglieri designati dalla parte privata dei soci.

Ove previsto dalla normativa vigente in materia, si applicano gli equilibri di genere e si applicano le disposizioni sulla trasparenza e integrità e sulla prevenzione della corruzione, ivi compreso le disposizioni sulle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi. Spetterà pertanto al responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ove nominato la verifica, con propria determina, dell'insussistenza sulle cause di inconferibilità e di incompatibilità sia in sede di assunzione del mandato sia dell'eventuale successiva assunzione di deleghe.

**Art. 12** - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, spetta all'assemblea ordinaria:

- a)** approvare il bilancio;
- b)** nominare e/o revocare gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ove costituito, ai sensi di quanto previsto dal del C.C. in materia **secondo le modalità stabiliti all'art. 11 del presente Statuto;**
- c)** determinare i compensi ed emolumenti agli Amministratori e Sindaci, secondo quanto indicato agli artt. 18 e 22 del presente statuto;
- d)** deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori
- e)** deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f)** deliberare in ogni altro caso che non sia attribuito dal presente statuto alla competenza dell'assemblea straordinaria.

<p><b>Art. 12</b> - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>In particolare, spetta all'assemblea ordinaria:</p> <p><b>a)</b> approvare il bilancio;</p> <p><b>b)</b> nominare e/o revocare gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ove costituito, ai sensi di quanto previsto dal del C.C. in materia;</p> <p><b>c)</b> determinare i compensi ed emolumenti agli Amministratori e Sindaci, secondo quanto indicato agli artt. 18 e 22 del presente statuto;</p> <p><b>d)</b> deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori nonché sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.</p> <p><b>e)</b> deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p> <p>Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare di deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello statuto e sulla emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori a norma dell'art. 2487 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</b></p> <p><b>Art. 13</b> - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Statuto.</p>	<p>Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare di deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello statuto e sulla emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori a norma dell'art. 2487 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</b></p> <p><b>Art. 13</b> - <b>L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea dei soci può nominare un consiglio di amministrazione precisandone le motivazioni con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi totali di funzionamento in coerenza con il settore di riferimento. In tali circostanze la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 6 (sei) membri nominati secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Statuto.</b></p> <p>Potranno essere nominati Amministratori anche non soci e gli Amministratori stessi rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell'art. 2475 codice civile. Gli amministratori possono essere rieletti.</p> <p><b>Per quanto concerne le incompatibilità per gli amministratori della società che hanno o hanno avuto cariche pubbliche (sindaci e assessori dei comuni, i Presidenti e membri delle giunte delle Comunità Montane e di Unioni dei Comuni, il Presidente, assessori e consiglieri delle Province) valgono le norme amministrative vigenti in materia, da verificarsi a cura del responsabile della prevenzione della corruzione ove nominato.</b></p> <p><b>Il consiglio di amministrazione, alla prima riunione utile da convocarsi senza indugio in caso prima nomina o di dimissione dalla carica, nomina il Presidente e il Vice Presidente della Società, i quali sono obbligatoriamente scelti fra i consiglieri designati dalla parte pubblica dei soci: la carica di Presidente e Vice Presidente è da intendersi "rotativa" ed ha durata un anno decorrente dall'assemblea di approvazione del bilancio fino alla successiva assemblea di approvazione del bilancio. La</b></p>
---	--

<p>Potranno essere nominati Amministratori anche non soci e gli Amministratori stessi rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell'art. 2475 codice civile. Gli amministratori possono essere rieletti.</p> <p>Per quanto concerne le incompatibilità per gli amministratori della società che hanno o hanno avuto con cariche pubbliche (sindaci e assessori dei comuni, i Presidenti e membri delle giunte delle Comunità Montane e di Unioni dei Comuni, il Presidente, assessori e consiglieri delle Province) valgono le norme amministrative vigenti in materia.</p> <p>Il Consiglio nomina un Vice Presidente fra i consiglieri.</p> <p>Per la gestione societaria su richiesta deliberata dall'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Amministratore Delegato.</p> <p>I poteri dell'Amministratore Delegato sono conferiti dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p><b>carica di Presidente e di Vice Presidente spetta con reciproca alternanza [al consigliere designato dai soci imprese a partecipazione mista pubblica: alla scadenza dalla loro nomina, il Consiglio procede senza indugio a nominare un nuovo Presidente colui che fino a quel momento ricopriva la carica il Vice Presidente e procede a nominare un nuovo Vice Presidente colui che fino a quel momento ricopriva la carica di Presidente.</b></p> <p>Per la gestione societaria, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato <b>obbligatoriamente scelto fra uno dei consiglieri designati dalla parte privata, secondo quanto previsto all'art. 11.</b></p> <p>I poteri dell'Amministratore Delegato sono conferiti dal Consiglio di amministrazione <b>inizialmente all'atto di nomina, tenuto sempre conto dei limiti imposti dallo statuto all'art. 20.</b> Qualora non sia nominato l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un Direttore Generale esterno ai propri membri.</p> <p><b>Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una lista di candidati composta da un nominativo proposto da ciascun Consigliere designati dalla parte privata.</b></p> <p><b>Il Direttore Generale non può esercitare attività concorrenziali per conto proprio o di terzi e non può ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile o di Amministratore in Società concorrenti. Al Direttore Generale potrà essere conferito un incarico per un massimo di tre anni e potrà essere riconfermato.</b></p> <p><b>Sia l'Amministratore Delegato che il Direttore Generale devono possedere una specifica competenza tecnica o amministrativa con esperienza di gestione maturata presso aziende pubbliche e/o private o per uffici ricoperti.</b></p> <p><b>Il Vice Presidente assume tale ruolo solamente in assenza del Presidente. Il Direttore generale può assumere tale ruolo in via professionale o come dipendente assunto a tempo determinato. Se non riconfermato cessa il rapporto di lavoro dipendente, atteso che se trattasi di professionista si applica il d.lgs. 50/2016 e relative Linee guida ANAC, se trattasi di dipendente le disposizioni del d.lgs. 175/2016, ove applicabili.</b></p>
--	--

<p><b>In assenza dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un Direttore Generale esterno ai propri membri.</b></p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, anche delegare uno o più Amministratori per lo svolgimento di particolari funzioni o compiti.</p> <p><b>Il Consiglio di amministrazione, entro 4 (quattro) mesi dall'assunzione dell'incarico, se ne ravvisa la necessità, redige la propria "relazione di inizio mandato", così come 4 (quattro) mesi prima della scadenza dello stesso, se ne ravvisa la necessità, redige la propria "relazione di fine mandato", che sarà illustrata nella specifica assemblea ordinaria dei soci, in stretta coerenza con la mission della società come da precedente oggetto sociale. Entrambe dette relazioni pongono in evidenza i problemi e le proposte di risoluzione da illustrarsi alla prima adunanza utile dei soci e da sottoporsi al Collegio sindacale o al revisore unico dei conti.</b></p> <p><b>Art. 14</b> - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente: il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, anche esterno ai membri del Consiglio. Il Presidente della seduta e il segretario firmano unitamente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali convalidandoli con la loro firma e sempre nel rispetto delle norme del cod. civ.. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, anche delegare uno o più Amministratori per lo svolgimento di particolari funzioni o compiti.</p> <p><b>Art. 14</b> - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente: il Consiglio nomina un</p>	<p><b>Art. 15</b> - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove costituito. I Consiglieri nominati in tal modo restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva, che provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità specificate nel precedente articolo 11.</p> <p>Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia nel caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto e si deve convocare l'Assemblea perché nomini il nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 11. In tale ultimo caso la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio stesso è stato ricostruito in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.</p>



segretario verbalizzante, anche esterno ai membri del Consiglio. Il Presidente della seduta e il segretario firmano unitamente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali convalidandoli con la loro firma e sempre nel rispetto delle norme del cod. civ.. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

**Art. 15** - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove costituito. I Consiglieri nominati in tal modo restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva, che provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità specificate nel precedente articolo 11.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia nel caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto e si deve convocare l'Assemblea perché nomini il nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 11. In tale ultimo caso la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio stesso è stato ricostruito in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

**Art. 16** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore Delegato ove esistente o del Collegio Sindacale ove costituito.

La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o a mezzo fax o e-mail al recapito comunicato per iscritto alla Società da ciascun consigliere e membro del Collegio Sindacale ove costituito, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata con le stesse modalità di cui sopra o con telegramma da spedire almeno 1 (uno) giorno prima. In assenza delle suddette

**Art. 16** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore Delegato, o del **Direttore Generale**, ove esistente, o di **almeno due consiglieri**, o del Collegio Sindacale, ove costituito.

La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o a mezzo fax o e-mail al recapito comunicato per iscritto alla Società da ciascun consigliere e membro del Collegio Sindacale ove costituito, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata con le stesse modalità di cui sopra o con telegramma da spedire almeno 1 (uno) giorno prima. In assenza delle suddette formalità, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri Sindaci effettivi del Collegio Sindacale ove costituito.

**Art. 17** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza **di almeno la metà maggioranza** degli Amministratori in carica, ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti: **solo in caso di parità di voto il voto del Presidente della seduta vale il doppio ai fini della deliberazione.**

**Art. 18** - Le indennità di carica, i gettoni presenza e i rimborsi spese, se stabiliti a forfait, vengono fissati ogni anno dall'Assemblea per i Consiglieri, nonché per il Presidente; mentre i compensi per gli Amministratori, incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove costituito. Qualora l'Assemblea annualmente non deliberi espressamente i compensi di cui sopra, si intenderà automaticamente riapprovati per l'anno seguente i compensi previsti per l'anno precedente.

Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato non avrà diritto all'indennizzo in nessun caso.

**L'ammontare dei compensi rispecchia la dinamica valida ex lege specialis ove applicabile per i compensi delle società**



formalità, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri Sindaci effettivi del Collegio Sindacale ove costituito.

**Art. 17** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

**Art. 18** - Le indennità di carica, i gettoni presenza e i rimborsi spese, se stabiliti a forfait, vengono fissati ogni anno dall'Assemblea per i Consiglieri, nonché per il Presidente; mentre i compensi per gli Amministratori, incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove costituito. Qualora l'Assemblea annualmente non deliberi espressamente i compensi di cui sopra, si intenderà automaticamente riapprovati per l'anno seguente i compensi previsti per l'anno precedente.

Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato non avrà diritto all'indennizzo in nessun caso.

**Art. 19** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e che rientrino nell'oggetto sociale, essendo esclusi soltanto quelli che la Legge e il vigente Statuto, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Per l'acquisizione di partecipazioni sociali e costituzione di società di ogni tipo sarà necessaria apposita delibera di autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi del codice civile.

**Art. 20** - All'Amministratore Delegato ove nominato o al Direttore Generale ove nominato compete l'attuazione della volontà del Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di attività

**partecipanti al capitale, assumendo dei due quelli minori.**

**Art. 19** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e che rientrino nell'oggetto sociale, essendo esclusi soltanto quelli che la Legge e il vigente Statuto, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Per l'acquisizione di partecipazioni sociali e costituzione di società di ogni tipo sarà necessaria apposita delibera di autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi del codice civile.

**Art. 20** - Il Direttore generale risponde, sotto il profilo gerarchico e funzionale, all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di amministrazione, al quale ultimo spetta la revoca e/o la conferma del mandato.

All'Amministratore Delegato ove nominato o al Direttore Generale ove nominato compete l'attuazione della volontà del Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di attività preparatorie a quelle Consiliari coordinandosi con il Presidente, **la gestione diretta e il controllo dell'andamento tecnico, organizzativo, produttivo, amministrativo, economico e finanziario della Società**, nonché tutti i poteri gestionali delegati all'atto di nomina o successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale non possono tassativamente essere delegati i seguenti poteri e attività, risultando cioè di esclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione:

- i poteri che per legge sono di esclusiva competenza dal Consiglio di Amministrazione;
- l'attività di pianificazione di medio termine della Società, con particolare riferimento all'inizio o sviluppo di nuovi settori di attività;
- l'accensione di affidamenti bancari o sovvenzioni in genere, compreso la contrazione di finanziamenti bancari e parabancari (leasing) a medio/lungo termine;
- gli affidamenti di incarichi professionali di ogni genere.
- le dotazioni del personale, in particolare la nomina di dirigenti e loro attribuzioni, nonché la stipula di accordi collettivi di lavoro;

preparatorie a quelle Consiliari coordinandosi con il Presidente, nonché tutti i poteri gestionali delegati all'atto di nomina o successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale non possono tassativamente essere delegati i seguenti poteri e attività, risultando cioè di esclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione:

- i poteri che per legge sono di esclusiva competenza dal Consiglio di Amministrazione;
- l'attività di pianificazione di medio termine della Società, con particolare riferimento all'inizio o sviluppo di nuovi settori di attività;
- l'accensione di affidamenti bancari o sovvenzioni in genere, compreso la contrazione di finanziamenti bancari e parabancari (leasing) a medio/lungo termine;
- gli affidamenti di incarichi professionali di ogni genere.
- le dotazioni del personale, in particolare la nomina di dirigenti e loro attribuzioni, nonché la stipula di accordi collettivi di lavoro;
- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi genere;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili o di diritti reali immobiliari;
- la concessione di fidejussioni da parte della Società, di ipoteche o pegni sui beni della Società, il rilascio di effetti cambiari e pagherò di ogni genere;
- la stipula di tutti gli atti e contratti di locazione attiva e passiva di beni mobili e immobili, di affitto o di cessione dell'azienda o di suoi rami;
- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati;
- discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali, nonché ogni decisione inerente la cessione totale o parziale dei crediti societari.

- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi genere;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili o di diritti reali immobiliari;
- la concessione di fidejussioni da parte della Società, di ipoteche o pegni sui beni della Società, il rilascio di effetti cambiari e pagherò di ogni genere;
- la stipula **e/o modifica** di tutti gli atti e contratti di locazione attiva e passiva di beni mobili e immobili, **di contratti** di affitto o di cessione dell'azienda o di suoi rami;
- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati;
- discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali, nonché ogni decisione inerente la cessione totale o parziale dei crediti societari.

**Art. 21** - La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza al Vice Presidente. All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale o a eventuali consiglieri delegati di particolari funzioni o compiti spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO V COLLEGIO SINDACALE **O REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Art. 22** – Ove deliberato dall'assemblea è costituito il Collegio Sindacale che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le modalità previste all'art.11. **In assenza del Collegio sindacale è nominato il revisore unico dei conti al quale spetta l'esercizio dei compiti stabiliti dal codice civile e dalle leggi speciali.**

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, nonché eventuali gettoni presenza. I Sindaci hanno, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese per l'espletamento delle loro funzioni. Essi durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del terzo Bilancio successivo alla nomina. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri e funzioni previsti dalla Legge.

**Art. 21** - La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza al Vice Presidente. All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale o a eventuali consiglieri delegati di particolari funzioni o compiti spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

**Art. 22** – Ove deliberato dall'assemblea è costituito il Collegio Sindacale che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le modalità previste all'art.11.

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, nonché eventuali gettoni presenza. I Sindaci hanno, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese per l'espletamento delle loro funzioni. Essi durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del terzo Bilancio successivo alla nomina. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri e funzioni previsti dalla Legge. I membri del Collegio Sindacale possono essere rieletti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2477 cod. civile potrà essere esercitato dal Collegio Sindacale nel caso in cui ne ricorrano le condizioni di legge.

#### TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

**Art. 23** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede ad elaborare il Bilancio d'esercizio e suoi allegati nei tempi e nelle modalità previste dalle norme del Codice Civile, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

**Art. 24** - Il Bilancio d'Esercizio e le relazioni allegare dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici)

I membri del Collegio Sindacale possono essere rieletti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2477 cod. civile potrà essere esercitato dal Collegio Sindacale nel caso in cui ne ricorrano le condizioni di legge.

#### TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

**Art. 23** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede ad elaborare il Bilancio d'esercizio e suoi allegati nei tempi e nelle modalità previste dalle norme del Codice Civile, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

**Art. 24** - Il Bilancio d'Esercizio e le relazioni allegare dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per la relativa discussione e per tutto tale periodo rimangono a disposizione dei soci. Copia del Bilancio d'Esercizio con le relative relazioni allegare approvate dall'Assemblea vanno inviate annualmente a ciascun socio della Società.

**Art. 25** - Dagli utili netti dell'esercizio sarà dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al momento in cui questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale. L'utile residuale sarà ripartito tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 26** - Il pagamento degli utili è effettuato presso gli Istituti di Credito designati dal Consiglio di Amministrazione nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

#### TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 27** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori. E' espresso motivo di scioglimento, anche anticipato, della società la sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, consistente a titolo esemplificativo nella definitiva conclusione o

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per la relativa discussione e per tutto tale periodo rimangono a disposizione dei soci. Copia del Bilancio d'Esercizio con le relative relazioni allegate approvate dall'Assemblea vanno inviate annualmente a ciascun socio della Società.

**Art. 25** - Dagli utili netti dell'esercizio sarà dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al momento in cui questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale. L'utile residuale sarà ripartito tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 26** - Il pagamento degli utili è effettuato presso gli Istituti di Credito designati dal Consiglio di Amministrazione nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

#### TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 27** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori. E' espresso motivo di scioglimento, anche anticipato, della società la sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, consistente a titolo esemplificativo nella definitiva conclusione o cessazione del contratto di fitto di ramo d'azienda della discarica attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti sita in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno.

#### TITOLO VIII

**Art. 28** - La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

**Art. 29** - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in

cessazione del contratto di fitto di ramo d'azienda della discarica attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti sita in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno.

#### TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 28** - La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

**Art. 29** - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. L'introduzione, la modifica e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale.

**Art. 30** - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle Leggi Speciali in materia.

<p>dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. L'introduzione, la modifica e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale.</p> <p><b>Art. 30</b> - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle Leggi Speciali in materia.</p>	
---	--